

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1391

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 772)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(TRENTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 novembre 2018*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF
JAPAN

CONCERNING THE TRANSFER OF DEFENSE
EQUIPMENT AND TECHNOLOGY



The Government of the Italian Republic and the Government of Japan (hereinafter referred to as "the Parties"),

Mindful of the existing cooperative relationship between the Parties in the security area;

Acknowledging the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Japan on the security of information, which entered into force on 7 June 2016;

Having regard to the Individual Partnership and Cooperation Programme between Japan and NATO of 6 May 2014;

Desiring that cooperation in the area of defence equipment and technology in which the Parties participate should contribute to international peace and security; and

Recognising the need to set forth the terms and conditions which should govern the transfer of defence equipment and technology;

Have agreed as follows:

Article 1

1. Each Party shall, subject to the relevant laws and regulations of its country and in accordance with the provisions of this Agreement, make available to the other Party defence equipment and technology necessary to implement joint research, development and production projects or projects for enhancing security and defence cooperation to be determined in accordance with the provisions of paragraph 2. below.
2. Specific projects of the joint research, development and production or for enhancing security and defence cooperation shall be mutually determined, taking into account various factors including commercial viability or the security of the respective countries, and confirmed by the Parties through the diplomatic channel.

Article 2

1. A Joint Committee shall be established as the means for determining the defence equipment and technology to be transferred for the projects determined in accordance with the provisions of paragraph 2. of Article 1.
2. The Joint Committee shall be composed of two national sections.
The Italian Section shall be composed of:
 - two representatives of the Ministry of Defense; and
 - a representative of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.The Japanese Section shall be composed of:
 - a representative of the Ministry of Defense;
 - a representative of the Ministry of Foreign Affairs; and
 - a representative of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
3. The relevant information necessary for determining the defence equipment and technology to be transferred shall be communicated to the national sections through the diplomatic channel.
4. Based on the relevant information communicated in accordance with the provisions of paragraph 3. above, the defence equipment and technology to be transferred shall be determined by the Joint Committee.



5. Detailed arrangements providing for, inter alia, the defence equipment and technology to be transferred, persons who shall be party to the transfer, and the detailed terms and conditions of the transfer, shall be made between the competent authorities of the Parties in order to implement this Agreement. The competent authority of the Government of the Italian Republic shall be the Ministry of Defense; the competent authorities of the Government of Japan shall be the Ministry of Defense and the Ministry of Economy, Trade and Industry.

Article 3

1. Each Party shall make effective use of defence equipment and technology transferred from the other Party in a manner consistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and such other purposes as may be determined in the detailed arrangements, and neither Party shall devote such defence equipment and technology to any other purpose.
2. Each Party shall not transfer to any person not an officer or agent including contractor and subcontractor of such Party, or to any other Government, title to or possession of any defence equipment and technology transferred pursuant to this Agreement, without the prior consent of the Party which transferred such defence equipment and technology.

Article 4

Each Party shall, subject to the relevant laws and regulations of its country and in accordance with other applicable international agreements between the Parties, take necessary measures to protect classified information transferred from the other Party pursuant to this Agreement.

Article 5

This Agreement and all arrangements to be made hereunder shall be implemented subject to the relevant laws and regulations and budgetary appropriations of the respective countries.

Article 6


Any matter relating to the interpretation or application of this Agreement and all arrangements to be made hereunder shall be resolved solely through consultation between the Parties.


Article 7

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Parties exchange diplomatic notes informing each other that their respective internal procedures necessary to give effect to this Agreement have been completed.
2. This Agreement may be amended by written agreement between the Parties. Any amendment to this Agreement shall follow the same procedure as its entry into force.
3. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be automatically extended annually thereafter unless either Party notifies the other in writing through the diplomatic channel ninety days in advance of its intention to terminate this Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Tokyo, this 22nd day of May, 2017, in the English language.

For the Government
of the Italian Republic:


For the Government
of Japan:




TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL GIAPPONE
CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI EQUIPAGGIAMENTI E DI
TECNOLOGIA DI DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone (d'ora in avanti denominati "le Parti"),

Tenuto conto delle esistenti relazioni di cooperazione tra le Parti nell'area della sicurezza;

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, entrato in vigore il 7 giugno 2016;

Tenuto conto del Partenariato Individuale e Programma di Cooperazione tra il Giappone e la NATO del 6 maggio 2014;

Desiderosi che la cooperazione nell'area degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa cui le Parti parteciperanno, possa contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale; e

Consapevoli della necessità di regolamentare i termini e le condizioni con cui verrà disciplinato il trasferimento degli equipaggiamenti e di tecnologia di difesa;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e delle previsioni del presente Accordo, metterà a disposizione dell'altra Parte gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o di progetti per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa che verranno definiti in conformità alle previsioni del seguente comma 2.

2. Specifici progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa saranno reciprocamente definiti, tenendo in considerazione vari elementi tra cui la redditività commerciale o la sicurezza dei rispettivi Paesi, e saranno conclusi dalle Parti per il tramite dei canali diplomatici.

Articolo 2

1. Al fine di definire quali equipaggiamenti e quale tecnologia di difesa saranno trasferiti sulla base dei progetti stabiliti in conformità alle previsioni del comma 2. dell'Articolo 1., verrà istituito un Comitato congiunto.



2. Tale Comitato congiunto sarà composto da due sezioni nazionali.

La sezione italiana sarà composta da:

due rappresentanti del Ministero della Difesa; e
un rappresentante del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La sezione giapponese sarà composta da:

un rappresentante del Ministero della Difesa;
un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; e
un rappresentante del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria.

3. Le informazioni necessarie per determinare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa che verranno trasferiti saranno comunicate alle rispettive sezioni nazionali per il tramite dei canali diplomatici.

4. Sulla base di tali informazioni, comunicate in conformità alle previsioni del precedente comma 3., il Comitato congiunto definirà quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno oggetto di trasferimento.

5. Al fine di attuare il presente Accordo, le competenti Autorità delle Parti concluderanno discendenti intese di dettaglio che, *inter alia*, specificheranno quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno trasferiti, le persone che si occuperanno del trasferimento, nonché i concreti termini e condizioni del trasferimento. Le Autorità competenti del Governo del Giappone saranno il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria; l'Autorità competente del Governo della Repubblica Italiana sarà il Ministero della Difesa.

Articolo 3

1. Ciascuna Parte utilizzerà gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa ottenuti dall'altra Parte in maniera coerente con i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché con quegli ulteriori scopi che potranno essere definiti nelle intese discendenti, e nessuna delle Parti utilizzerà tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa per altri fini.

2. Ciascuna Parte non effettuerà alcun trasferimento a qualsiasi persona né a qualsiasi funzionario o agente, compresi eventuali appaltatori o subappaltatori di tale Parte, né a qualsiasi altro Governo, del diritto di proprietà o di possesso di qualsiasi equipaggiamento o tecnologia di difesa trasferito ai sensi del presente



Accordo, senza il previo consenso della Parte che ha eseguito il trasferimento di tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa.

Articolo 4

Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e in conformità agli altri accordi internazionali applicabili tra le Parti, dovrà prendere le misure necessarie per la protezione delle informazioni classificate scambiate con l'altra Parte ai sensi del presente Accordo.

Articolo 5

Il presente Accordo e tutte le intese discendenti che verranno sottoscritte saranno concretamente attuati nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.

Articolo 6

Qualsiasi questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo e di tutte le intese discendenti che verranno sottoscritte sarà risolta esclusivamente attraverso consultazioni tra le Parti.

Articolo 7

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, mediante scambio di Note diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie a rendere effettivo il presente Accordo.

2. Il presente Accordo potrà essere emendato mediante accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi emendamento al presente Accordo seguirà le medesime procedure per la sua entrata in vigore.

3. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente verrà automaticamente rinnovato ogni anno salvo che una Parte notifichi all'altra, per iscritto attraverso i canali diplomatici e con novanta giorni di anticipo, la sua intenzione di terminare il presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo, il 22 maggio 2017, in due originali entrambi nella lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
del Giappone





18PDL0037690